

# **RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

*ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c.*

**RELATIVA ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

*Di*

**UNIONE AGRIFIDI NOVARA E V.C.O. SOCIETA' COOPERATIVA GARANZIA COLLETTIVA FIDI TRA IMPRESE  
AGRICOLE**

*in FIDIMED*

Signori Soci,

la presente relazione, redatta congiuntamente dal Consiglio di Amministrazione di FIDIMED e UNIONE AGRIFIDI NOVARA, ai sensi dell'art. 2501 - *quinquies* del codice civile, è volta ad illustrare e giustificare il progetto di fusione per incorporazione di UNIONE AGRIFIDI NOVARA in FIDIMED.

Preliminarmente è obbligo di questo CdA assicurarVi che la Fusione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né arreca alcun pregiudizio ai Vostri soci.

Dalla Fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le Società partecipanti, tra i quali:

- consolidamento della presenza sul mercato con il raggiungimento di una dimensione che annovererà la struttura tra i primi confidi nazionali ex art. 106 TUB;
- maggior efficienza delle strutture amministrative, gestionali e organizzative attraverso concentrazione delle relative funzioni consentite dalle sinergie;
- rafforzamento della competitività commerciale;
- rafforzamento della posizione contrattuale con gli istituti di credito;
- rafforzamento ed ottimizzazione degli aspetti patrimoniali.

Gli organi amministrativi, dopo l'analisi delle risultanze contabili e della due diligence eseguita dalla RSM SpA, hanno raggiunto un'intesa equilibrata che consentirà il rilancio della struttura UNIONE AGRIFIDI NOVARA, ad oggi, in una situazione di sostanziale difficoltà in ragione del sempre più difficile quadro normativo afferente ai c.d. Confidi Minori.

La crisi ha imposto agli istituti di credito, ed ai confidi italiani, l'adozione di politiche volte alla ricapitalizzazione indispensabili per la continuazione dell'attività in ottica Basilea3 e di vigilanza Banca d'Italia 106.

Il ruolo dei Confidi ed in particolare dei confidi di maggiori dimensioni ex art. 106 TUB è destinato ad essere sempre più rilevante. Nonostante la crisi, l'andamento del ciclo economico e le numerose norme, che a vario titolo richiedono la presentazione di garanzie a supporto di obbligazioni assunte, hanno fatto registrare per FIDIMED un aumento della domanda di garanzie e di finanziamenti diretti da parte delle imprese. In tale scenario il costo e le responsabilità assunte dal management dei confidi vigilati 106 nei confronti di Banca d'Italia sono sempre più rilevanti.

La presente relazione, redatta secondo i dettami dell'art. 2501-*quinquies* c.c., è finalizzata a:

- illustrare in maniera sintetica la procedura di fusione societaria ex art. 2501 e ss. c.c. adottata e l'iter necessario al completamento della fusione;
- giustificare le motivazioni alla base per entrambi i soggetti ed esporre sotto il profilo giuridico ed economico le ragioni a fondamento del progetto di integrazione;
- motivare le scelte adottate nel documento Progetto di fusione in merito al rapporto di cambio delle azioni.

La struttura del documento è la seguente:

1. Cenni sulla procedura di fusione societaria ex art. 2501 e ss. c.c. adottata e la tabella di marcia;
2. Giustificazioni giuridico – economiche;
3. Società che partecipano alla Fusione;
  - 3.1. Società Incorporante;
  - 3.2. Società Incorporanda;
4. Situazione Patrimoniale di Fusione;
5. Criteri seguiti per la determinazione del rapporto di cambio delle quote;
6. Aspetti contabili e fiscali;
  - 6.1. Aspetti contabili;
  - 6.2. Aspetti tributari;
7. Effetti della Fusione sulla compagine sociale;
8. Sede legale.

## 1. Cenni sulla procedura di fusione societaria ex art. 2501 e ss. c.c. adottata e la tabella di marcia

**PROGETTO DI FUSIONE:** Il progetto contiene tutte le prescrizioni dell'art. 2501 *ter* c.c.:

- 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
- 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;

L'allegato 1 al progetto di fusione riporta il testo di Statuto da adottare che non riporta modifiche rispetto al testo vigente della incorporante.

- 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;

La determinazione del rapporto di cambio non deriva sulla base del solo "valore contabile" del patrimonio netto delle società partecipanti alla fusione ma tiene conto del "valore effettivo" di tali patrimoni.

Nella fusione è possibile prevedere conguagli in denaro, al fine di evitare che all'esito dell'operazione si formino dei resti;

- 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;

- 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;

- 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante.

- 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;

- 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Il progetto di fusione verrà inviato in uno alla prescritta comunicazione alla Banca d'Italia la quale nel termine di trenta giorni potrà avviare il procedimento di diniego.

**RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO:** Gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione hanno predisposto la presente unica relazione per le società che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote. La relazione indica i criteri di determinazione del rapporto di cambio e segnala eventuali difficoltà di valutazione (art. 2501 *quinquies*).

**RELAZIONE DEGLI ESPERTI:** l'art. 2501 *sexies* del codice civile prevede, che uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote, che indichi:

- il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
- le eventuali difficoltà di valutazione.

In relazione al rapporto di cambio gli Organi amministrativi delle società partecipanti la fusione rappresentano che:

- tutti i confidi partecipanti alla fusione, per statuto e nello svolgimento delle proprie attività, perseguono esclusivamente la finalità mutualistica (non di lucro) di erogare garanzie collettive dei fidi ai propri soci indipendentemente dal numero delle azioni/quote possedute;
- tutti i confidi, per legge e per statuto non possono distribuire, né direttamente né indirettamente ai soci avanzi di gestione;
- tutti i confidi non possono giuridicamente ed economicamente attrarre nella disponibilità delle quote/azioni di capitale sociale, ai fini della quantificazione della rispettiva incidenza nel rapporto, componenti di netto patrimoniale, neppure in caso di risoluzione del rapporto sociale o di scioglimento;
- tutti i confidi negli attuali statuti prevedono che non sia comunque ammessa la ripartizione tra i soci di eventuali residui e che, in caso di scioglimento e messa in liquidazione della società agli Enti erogatori devono essere comunicati i motivi e le cause di scioglimento ed i liquidatori dovranno procedere alla destinazione dei fondi disponibili, in accordo con tali Enti già erogatori di contributi al consorzio, seguendo le disposizioni di Legge in materia;
- lo statuto della società incorporante, anche successivamente alla fusione, prevede in conformità alle disposizioni dettate in materia di confidi dell'articolo 13 del D.L. 269 del 30.09.2003, convertito con modificazioni della Legge 326/2003, il divieto di distribuzione degli avanzi di gestione, di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai Soci. Tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i Soci, neppure in caso di scioglimento della Società.
- Eguali vincoli di non distribuibilità degli utili e delle riserve ai soci sono presenti nello statuto del confido incorporante e della società da incorporare; lo statuto della società incorporata prevedono per i soci uguali diritti amministrativi, senza che per tale profilo assuma rilievo l'ammontare delle azioni detenute.
- Il comma 40 dell'art. 13 citato dispone in tema di fusioni tra confidi quanto segue: "A far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati uguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.

Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale. In ossequio alla disposizione riportata e alla sottintesa irrilevanza dei rispettivi capitali economici, il rapporto di cambio sarà "alla pari", ovvero sia sulla base dei soli valori nominali delle azioni o delle quote.

Poiché il valore di ogni quota della società incorporata è di € 51,65 (cinquantunovirgolasessantacinque) per UNIONE AGRIFIDI NOVARA come la quota attuale della società incorporante è di una azione di € 250,00 (duecentocinquanta/00), ad ogni socio della società incorporanda verrà attribuita una azione di € 250,00 (in

ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 269/2003 art. 13 comma 13) della società incorporante con utilizzo, per la differenza, della Riserva Statutaria di cui al Bilancio di Agrifidi al 31.12.2020 e delle altre riserve o fondi rischi di garanzia con vincolo di non restituibilità ai soci Agrifidi al momento del recesso, salvo per n. 8 soci che avendo versato somme eccedenti la quota di Euro 250,00 hanno diritto alla restituzione della parte eccedente. Come base di calcolo per il concambio, si fa riferimento al capitale sociale (Fondo consortile), alla Riserva Statutaria e ai fondi Rischi garanzia patrimonializzati per la parte rimanente che, in ogni caso, non sono soggetti a restituzione al socio.

Atteso che gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedono per i soci eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 30 Settembre 2003 n. 269, redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

#### **APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE E DELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI:**

Gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione hanno predisposto un progetto di fusione unico per le due società (art. 2501 ter) ed una relazione unica per entrambe (art. 2501 – quinquies c.1).

È sufficiente che il progetto e la relazione siano approvati dall'organo di amministrazione di ciascuna società.

#### **DEPOSITO DEL PROGETTO DI FUSIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE:**

La novella dell'art. 2501 ter è stata oggetto di riesame a seguito del D.Lgs. 27 giugno 2012 n. 123 prevedendo significative semplificazioni sia in materia di documenti da predisporre che di obblighi di pubblicazione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione potrebbe essere pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione. Tuttavia, il progetto di fusione e la relazione unitamente ai prescritti allegati (statuto vigente, situazione patrimoniale e ultimi tre bilanci) saranno depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione (art. 2501 ter, comma 3) oppure pubblicati nel sito Internet della società.

#### **TEMPI DI DEPOSITO:**

L'art. 2501-septies c.c. prevede che i prescritti documenti devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime. Decorso il termine dei 30 giorni dalla iscrizione del progetto di fusione nel RI (artt. 2501 ter, comma 4, e 2505 quater) i soci possono deliberare la fusione in assemblea straordinaria.

## **CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI:**

Decorsi i 30 giorni, i due soggetti potranno convocare l'assemblea per l'approvazione della fusione.

## **FASE DELLE OPPOSIZIONI:**

A cura dei notai che hanno partecipato alle rispettive assemblee straordinarie l'atto sarà pubblicato al RI dove le due società hanno la sede legale, i creditori sociali (anteriori all'iscrizione della delibera di fusione presso il registro delle imprese) possono, ai sensi dell'art. 2503 c.c., opporsi all'operazione di fusione nel termine di giorni 60 decorrenti dall'iscrizione delle deliberazioni delle società partecipanti.

## **ATTO DI FUSIONE:**

decorsi 60 giorni dall'iscrizione della delibera di fusione gli organi amministrativi possono procedere alla stipulazione, presso il notaio, dell'atto di fusione e successiva iscrizione presso il registro delle imprese, senza alcuna opposizione da parte dei creditori.

## **2. Giustificazioni giuridico - economiche**

I rispettivi organi amministrativi, hanno deciso di aggregare le strutture per valorizzare i punti di forza delle rispettive realtà aziendali poiché il progetto di fusione muove dalla necessità di procedere all'integrazione, in uno dei maggiori confidi vigilati siciliani, di un Confidi minore che, per caratteristiche, storia e collocazione geografica, consentirà all'incorporante FIDIMED di essere soggetto maggiormente rappresentativo delle realtà territoriali in cui il consorzio incorporando è presente.

Per converso, la fusione consentirà al confidi incorporato (UNIONE AGRIFIDI NOVARA) di garantire ai propri soci servizi collocati nel perimetro di operatività di un confidi ex art. 106 T.U.B. a beneficio delle aziende associate che si troveranno socie di un Confidi prestigioso e territorialmente capace di sopportarne le relative istanze.

A fusione perfezionata, i soci ex UNIONE AGRIFIDI NOVARA potranno beneficiare, con effetto immediato, delle convenzioni stipulate con il sistema bancario da FIDIMED, sia per il rinnovo degli affidamenti in essere che per usufruire delle nuove opportunità di finanziamento a tassi in convenzione.

La fusione, inoltre, permetterà di conseguire significative sinergie ed economie di scala, nel rispetto di esperienze, peculiarità e competenze territoriali acquisite da ciascuna delle società, con l'obiettivo di rispondere al meglio alle esigenze imposte dai mutamenti del mercato e per cogliere le opportunità di crescita.

La società incorporanda ha già dal 2019 registrato una inattività, infatti la Banca di Italia, pur tenendo conto della certificazione fatta dal consiglio e dal collegio sindacale in merito alla solidità patrimoniale, aveva sottolineato che a seguito dell'istituzione dell'apposito elenco dei confidi minori avrebbe dovuto procedere all'iscrizione presso l'organismo costituito oppure procedere con altre operazioni straordinarie.

Il ruolo dei Confidi, ed il mercato in cui essi oggi sono chiamati ad operare, hanno subito profonde modificazioni in virtù di alcune normative di settore (ad esempio quelle su MCC) nonché in forza di comportamenti concludenti del sistema bancario che tende a disintermediare i confidi nella concessione del credito, soprattutto

verso la clientela con rating buoni o elevati.

Il mercato in cui operano le società coinvolte dalla fusione, risulta di conseguenza attraversato da cambiamenti importanti e, il comune denominatore per il proseguimento dell'attività, non potrà che essere il possesso di forti patrimoni di garanzia, strutture di gestione equilibrate nelle dimensioni e nei costi.

La recente riforma delle norme sulla formulazione dei bilanci dei confidi così detti "minori", categoria alla quale appartiene la società incorporanda, obbliga la stessa a riflessioni significative sullo sviluppo e sulla *mission* aziendale poiché è indubbio che, la richiamata riforma non agevola la presenza sul territorio di un numero rilevante di soggetti di piccole dimensioni, giuridicamente autonomi.

Sotto il profilo giuridico, poi, la fusione è giustificata dalla assoluta omogeneità dei profili giuridici della incorporante e della incorporata che sono entrambe società cooperative a mutualità prevalente, con statuti pressoché equivalenti, connotate dall'appartenere, avendone piene caratteristiche, alla categoria dei "Confidi" per la quale vigono norme speciali anche in occasione delle fusioni. (legge 326/2003)

Per tale ragione, gli amministratori, non hanno incontrato alcuna difficoltà nella redazione del progetto e, la fusione, farà mantenere il positivo rapporto complessivo di patrimonialità tra "volumi garantiti" e mezzi di copertura, e soprattutto conserva nel soggetto post-fusione, una congrua consistenza degli indicatori di "copertura" del rischio e dei fondi propri.

Per queste motivazioni e per altre meglio argomentate nella relazione dell'organo amministrativo ex art. 2501-*quinquies* c.c., i consigli di amministrazione di FIDIMED (società incorporante) e UNIONE AGRIFIDI NOVARA (società incorporanda) hanno redatto il presente Progetto di Fusione per incorporazione di UNIONE AGRIFIDI NOVARA in FIDIMED, ai sensi dell'art. 2501 - ter C.C. tenuto conto delle raccomandazioni previste dall'OIC 4.

La stesura, come già evidenziato, tiene conto dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 (ai sensi dell'art. 2501-quater c. 2) approvati dai rispettivi organi di amministrazione ed assemblee sociali, muniti dei prescritti pareri dei collegi sindacali e delle rispettive società di revisione, entrambi redatti i criteri previsti per legge per le rispettive categorie.

All'esito della fusione la società incorporante adotterà lo statuto di cui all'Allegato n. 1 del Progetto di Fusione che non riporta modifiche rispetto a quello vigente della incorporante.

### **3. Società che partecipano alla Fusione**

#### **1. Società incorporante – FIDIMED**

FIDIMED è una cooperativa di garanzia fidi attiva ed è un intermediario finanziario vigilato da Banca d'Italia ex art. 106 del T.U.B., rilascia garanzie mutualistiche alle PMI, con lo scopo di facilitare e sostenere l'accesso al credito per finanziare i fabbisogni aziendali.

Il Confidi ha sede legale a Palermo e sede operativa a Catania ed è una realtà in continua espansione che si pone



come punto di riferimento per le imprese che operano in tutto il territorio regionale e nazionale avendo da poco aperto le proprie sedi operative nelle città di Enna e Siracusa, ed avendo in procinto l'apertura di altre sedi in tutto il territorio nazionale.

Il Confidi offre prodotti al passo con i tempi, adeguati ai cambiamenti ricorrenti nel mercato e in linea con l'andamento dell'economia. Il Confidi nel corso degli anni ha sviluppato e consolidato convenzioni con un'ampia rosa di istituti bancari e partner che operano a sostegno della crescita economica anche attraverso i meccanismi di controgaranzia ed operazioni di credito agevolato nonché di finanziamento diretto.

Denominazione: **FIDIMED SOC. COOP. P. A. DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI**

Forma giuridica: Società Cooperativa

Sede legale ed operativa: Palermo (PA) Via Siracusa, 1/E - CAP 90141

Unità locale: Catania (CT) Via De Caro n. 104 CAP 95129

Unità locale: Enna (EN) Via Leonardo da Vinci n. 7 CAP 94100

Unità locale: Siracusa (SR) Viale Scala greca n. 282 CAP 96100

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: [confidipalermo@legalmail.it](mailto:confidipalermo@legalmail.it)

Costituita con atto del 27.12.1974

Durata della società: 31.12.2050

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 148691

Attività esercitata nella sede legale: Prestazione garanzie per fidi bancari

Inquadramento Banca d'Italia: Intermediario finanziario ex art.106 Tub

Codice Meccanografico Banca d'Italia n.19542.0

Oggetto sociale:

1. La società ha scopo mutualistico senza finalità di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali, in via prevalente e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
2. Più in particolare la Società, attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto, presta alle imprese socie, in via mutualistica e imprenditoriale garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività compresa la contro-garanzia e co-garanzia nei limiti previsti dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi la società può prestare garanzie personali e reali,

concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare, in funzione di garanzia, depositi costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

4. Essendo la società iscritta al n. 19542.0 Albo degli intermediari vigilati ai sensi dell'art. 106 del testo unico bancario (d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni e integrazioni) può svolgere, nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
5. La Società, rimanendo una cooperativa a mutualità prevalente, può svolgere, nelle ipotesi e nei limiti stabiliti dalla legge e da Banca D'Italia, attività anche a favore di terzi nelle forme e con le modalità previste da apposito regolamento.
6. La società può partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e ad altre imprese purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale. La società può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale.
7. La società potrà distribuire anche prodotti di altre società senza assunzione di rischi in proprio.

Composizione del capitale sociale: azioni del valore nominale di € 250 cadauna.

Numero soci: al 31 dicembre 2020 il numero dei soci era di 2.993

imprese

Diritto di voto: capitaro qualunque sia il numero delle azioni possedute (art. 24 comma 7 statuto)

Organi sociali:

#### **A. Consiglio di Amministrazione**

Salvatore Molè (Presidente)

Alfio Baudo (Vice Presidente)

Michelangelo Fabio Maria Montesano (Amministratore Delegato)

Marina Tagliavore (Consigliere)

Domenico Cutrale (Consigliere)

Antonino Salerno (Consigliere)

Arturo Giorgianni (Consigliere)

La professionalità ed onorabilità richiesta agli amministratori è stata verificata dal Consiglio di Amministrazione successivamente alla nomina, nella seduta del 31/05/2021.

Durata in carica: fino ad approvazione del Bilancio al 31.12.2023.

#### **B. Collegio Sindacale**

Sciarrino Luigi (Presidente)

Attinelli Maurizio (Sindaco Effettivo)

Cimino Giuseppe (Sindaco Effettivo)

I requisiti richiesti dalla normativa vigente, per l'assunzione della carica di Sindaco, sono stati verificati dal Consiglio di Amministrazione successivamente alla nomina, nella seduta del 31/05/2021.

Durata in carica: fino ad approvazione del Bilancio al 31.12.2023.

Società di revisione: RIA GRANT THORNTON.

## **SOCIETÀ INCORPORANDA**

**A)** Denominazione: UNIONE AGRIFIDI NOVARA

Forma giuridica: Società Cooperativa

Sede legale ed operativa: Novara- Via Giuseppe Ravizza n. 4 - 28100

Indirizzo PEC: agrifidi@confagricoltura.legalmail.it

Costituita con atto del 12/01/1988

Durata della società: 31/12/2050

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 159183

Attività esercitata nella sede legale:

Promuovere lo sviluppo e l'attività delle imprese agricole fornendo le garanzie per facilitare la concessione di crediti e finanziamenti destinati all'esercizio dell'impresa agricola ai propri soci

Iscritta Albo Società Cooperative con il numero A130856

Data iscrizione: 25/03/2005

Sezione: Cooperativa a mutualità prevalente di cui all'art.2512 e segg.

Categoria: Consorzi e cooperative di garanzia e fidi

Oggetto sociale:

Promuovere lo sviluppo e l'attività delle imprese agricole fornendo le garanzie per facilitare la concessione di crediti e finanziamenti destinati all'esercizio dell'impresa agricola ai propri soci; ottenere agevolazioni e condizioni particolari nella erogazione del credito ai propri soci mediante accordi e convenzioni da stipularsi con istituti di credito, banche ed altri enti qualificati operanti nel settore del credito.

Composizione del capitale sociale: quote di € 51,65 minima cadauna

Numero soci: al 31 dicembre 2020 il numero dei soci era di 579 imprese.

Diritto di voto: capitaro qualunque sia il numero delle azioni possedute (art. 16 dello Statuto)

Organi sociali:

Consiglio di Amministrazione

1. Liuni Marzio– Presidente
2. Tosi Roberto -Vicepresidente

3. Sonzini Roberto – Consigliere
4. Occhetta Enrico – Consigliere
5. Mercalli Pierantonio - Consigliere
6. Ariatta Alessandro – Consigliere
7. D’Ercole Cristina – Consigliere
8. Mainardi Paolo – Consigliere
9. Ferraris Giuseppe - Consigliere
10. Mario Garofalo – Consigliere
11. Bogliano Eugenio – Consigliere
12. Bricco Andrea - Consigliere

Durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2023

#### Collegio sindacale

1. Ramella Teresio - Presidente
2. Paronzini Nicola - Sindaco Effettivo
3. Crespi Alessandro - Sindaco Effettivo
4. Frattini Marina – Sindaco supplente

Durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2023

#### **4. Situazione patrimoniale di Fusione**

Le situazioni patrimoniali di fusione sono i bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 (ai sensi dell’art. 2501-quater c. 2) approvati dai rispettivi organi di amministrazione ed assemblee sociali, muniti dei prescritti pareri dei collegi sindacali e delle rispettive società di revisione, entrambi redatti secondo la vigente normativa.

#### **5. Criteri seguiti per la determinazione del rapporto di cambio delle quote e metodi di analisi adottati**

Trattandosi di società omogenee per tipologia, statuto e per finalità non è necessario approntare la relazione di cui all'art. 2501-sexies c.c.

Il rapporto di cambio è definito dagli accordi fra le parti in base al valore dei capitali sociali delle singole società risultanti dai bilanci approvati dai rispettivi organi amministrativi, riferiti alla data del 31 dicembre 2020.

Non viene considerato il valore di avviamento in quanto gli organi amministrativi dei Confidi non hanno posto in evidenza specificità dei rispettivi confidi tali da far ipotizzare la definizione di avviamenti finalizzati a incrementare il valore delle singole imprese rispetto al valore del capitale sociale così come risultante dal bilancio di riferimento chiuso al 31 dicembre 2020.

Inoltre, ai Confidi è fatto assoluto divieto di distribuire utili e non sono rilevabili plusvalenze/minusvalenze e sopravvenienze attive/passive che possano avere influito sui bilanci di riferimento.

Tenuto conto altresì del criterio di mutualità prevalente che caratterizza l'attività dei Confidi, appare assolutamente logico e corretto pensare al solo capitale sociale posseduto dai soci come parametro utilizzabile per il cambio.

Con riferimento al principio della mutualità prevalente si dà atto che una distribuzione di utili ai singoli soci non è normativamente ammessa e che statutariamente è previsto che anche in caso di quota di valore nominale superiore, al socio receduto od escluso spetta il rimborso unicamente di quanto effettivamente versato nelle casse sociali a titolo di capitale. Il dettato del comma 18 dell'art. 13 Legge 326/03, vieta infatti la distribuzione di avanzi di gestione sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento del Confidi, ovvero recesso, decadenza, esclusione o morte del socio.

Per quanto riguarda le riserve, con l'approvazione dello Statuto allegato si può affermare che quelle appostate nei bilanci dei Confidi in oggetto, siano riserve destinate a specifico utilizzo e pertanto non considerabili divisibili, le stesse saranno oggetto di sommatoria all'atto della fusione dei bilanci alla data di cui al successivo punto 6).

Sulla base di quanto espresso, non sono previsti conguagli in denaro in quanto il rapporto di cambio è fissato in maniera paritetica.

Sulla base di quanto esposto, ciascun socio riceverà, in seguito alla fusione, una quota di valore pari al valore nominale delle azioni possedute. La percentuale di partecipazione al capitale del Confidi incorporante sarà paritetica tra tutti i soci.

In termini di percentuale di partecipazione al capitale del Confidi incorporante (*P a C*) l'apporto di ciascun socio sarà calcolato secondo la formula che segue e che rappresenta la modalità di calcolo del rapporto di cambio: dove:

$$P a C = \frac{Cv}{C_1 + C_2}$$

*P a C* : percentuale di partecipazione al capitale

*Cv* : valore nominale del capitale sociale detenuto dal socio

*C1 + C2* : sommatoria delle azioni liberate dai soci delle due società partecipanti alla di fusione

Ciascun socio, al termine del processo di fusione, risulterà titolare di una singola quota pari ad una azione del valore nominale di euro 250,00.

Le eventuali quote sottoscritte in eccesso verranno computate nella voce riserva avanzo da fusione.

## 6. Aspetti contabili e tributari

### Riflessi contabili e tributari dell'operazione sul bilancio della società

Oltre a numerosi altri riflessi tributari che esplicheranno effetti di natura operativa sugli obblighi e sulle forma-

lità procedurali e di versamento delle imposte, i principali effetti tributari dell'operazione sono di seguito descritti. La fusione di società è regolata, ai fini tributari, dall'art. 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2003 n. 344 entrato in vigore il 1° gennaio 2004. La legislazione vigente, così come le innovazioni portate dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2003 n. 344, sono informate a principi di generale neutralità dell'operazione di fusione, che non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, né in capo alle società interessate all'operazione di fusione né in capo ai relativi soci. In coerenza a detti principi, nella determinazione del reddito della Società Incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle quote.

La società incorporante subentra in tutti gli obblighi e diritti tributari alla società incorporanda, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione. Pertanto, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta e alle ritenute operate, della società incorporanda che si estinguono per effetto della fusione, sono adempiuti dalla stessa società fino alla data di efficacia della fusione. Successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante.

Le eventuali perdite fiscali della società partecipante alla fusione, compresa la società incorporante, saranno riportabili in diminuzione del reddito di quest'ultima, successivamente alla data di efficacia della Fusione.

Più in dettaglio si procede all'evidenza in dettaglio delle singole situazioni

## **1. Aspetti contabili**

La Fusione avrà effetto, ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile, solo dopo che sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese dell'atto di Fusione prescritte dall'articolo 2504 del codice civile.

A partire dalla data di efficacia della Fusione, FIDIMED subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a UNIONE AGRIFIDI NOVARA.

Dal punto di vista contabile le risultanze di UNIONE AGRIFIDI NOVARA saranno imputate al bilancio di FIDIMED a decorrere dal giorno in cui si verificheranno gli effetti della Fusione ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., 2° comma. Dalla medesima data decorreranno gli effetti della Fusione ai fini delle imposte sui redditi.

## **2. Aspetti Tributari**

La fusione è operazione fiscalmente neutrale in quanto a tale fattispecie risulta applicabile l'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche ("TUIR").

### Le differenze da fusione (art 172, comma 2 del TUIR)

Ai fini dell'art. 172 del TUIR, per "disavanzo" da fusione deve intendersi la differenza positiva tra il valore complessivo del patrimonio aziendale acquisito, come iscritto nel bilancio della società acquirente, e il patrimonio netto dell'entità acquisita.

L'art. 172, comma 2 del TUIR stabilisce che il disavanzo (o avanzo) iscritto nel bilancio della società incorporante non concorre a formare il reddito di quest'ultima.

Il secondo periodo della disposizione in commento, stabilisce che i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo non assumono rilevanza fiscale. Pertanto, i beni su cui sono stati trasferiti i predetti maggiori valori mantengono l'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi che avevano prima della fusione, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi le eventuali differenze tra i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

Secondo le disposizioni vigenti, a particolari condizioni, risulta possibile affrancare le differenze di cui innanzi mediante assoggettamento ad imposizione sostitutiva.

A tal proposito, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che:

- "in ipotesi di fusione inversa possa essere consentito alla società incorporante di avvalersi del regime di imposizione sostitutiva di cui all'art. 172, comma 10-bis del Tuir, per ottenere l'affrancamento dei maggiori valori iscritti sui propri beni" (Risoluzione n. 111/E del 27 aprile 2009),
- "la possibilità di usufruire del suddetto affrancamento sarebbe subordinata all'imputazione del disavanzo sui beni. In altre parole, nel caso in cui il disavanzo sia imputato a patrimonio netto (con segno negativo) non risulta possibile procedere all'affrancamento ai sensi del citato art. 172, comma 10-bis" (Risoluzione n. 124/E del 6 dicembre 2010).

Le riserve in sospensione d'imposta (art. 172, comma 5 del TUIR)

L'art. 172 comma 5 prevede che le riserve in sospensione di imposta (cd. riserve del I gruppo), iscritte nell'ultimo bilancio della società incorporata, concorrono a formare il reddito della società incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione.

Tale disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione (cd. riserve del II gruppo), le quali devono essere ricostituite nel patrimonio della società incorporante solo se vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione, al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre. In questo caso, le riserve concorrono a formare il reddito della società incorporante solo in caso di successiva distribuzione dell'avanzo o di riduzione del capitale per esuberanza.

Le riserve già imputate al capitale della società incorporata si intendono trasferite nel capitale della incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

Il riporto delle perdite (art. 172, comma 7 del TUIR)

Ai sensi della disposizione in commento, "le perdite, fiscali delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere riportate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501- quater

del codice civile (...)" . Il patrimonio netto deve essere depurato dei conferimenti e versamenti, eccetto i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici, effettuati negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce l'ultimo bilancio o la situazione patrimoniale di fusione.

In merito alla locuzione 'ultimo bilancio', l'Agenzia delle entrate ha chiarito che "debba essere correttamente intesa quale bilancio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione, ancorché non approvato a tale data" (Risoluzione n. 57/E del 9 maggio 2011).

#### Decorrenza degli effetti della fusione (art. 172, commi 8 del TUIR)

Il comma 8 del suddetto articolo disciplina le modalità di determinazione del reddito delle società fuse o incorporate tra l'inizio del periodo di imposta e la data di effetto della fusione. A tal fine, le società dovranno predisporre un apposito conto economico, determinando il reddito applicando le disposizioni vigenti per il tipo di società.

Con riferimento agli obblighi di dichiarazione, l'art. 5-bis del D.p.r. 322/1998 stabilisce che, in caso di fusione, la società risultante dalla fusione o incorporazione deve presentare la dichiarazione relativa al periodo di esercizio della società fusa o incorporata compresa tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro il nono mese successivo a tale data.

#### Imposte indirette

La fusione costituisce un'operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, collima 3, lettera O, del D.P.R. 633/72. Secondo tale norma non sono considerate cessioni rilevanti ai fini IVA i passaggi di beni in dipendenza di fusioni di società.

Ai fini dell'imposta di registro, l'atto di Fusione è soggetto ad imposta fissa nella misura di Euro 200,00, così come previsto dall'art 4 della tariffa allegata al DPR 131/1986.

### **7. Effetti della fusione sulla compagine sociale**

La fusione non avrà effetti sulla composizione della compagine sociale, in quanto tutti i soci dei 2 confidi risulteranno soci della società incorporante con una quota costante del valore detenuto. Da sottolineare che la partecipazione al capitale sociale derivante dalla fusione sarà calcolata sulla base del valore nominale della partecipazione detenuta. Fermo rimane il divieto assoluto di distribuzione sotto qualsiasi forma di avanzi di gestione, motivo per il quale il socio receduto od escluso avrà diritto alla restituzione del solo importo effettivamente versato della quota di capitale sociale.

La Fusione non prevede trattamenti riservati a particolari categorie di soci né ai possessori di titoli diversi dalle quote.



## **8. Sede legale**

La sede legale della società risultante dalla fusione sarà sita in Palermo (PA) VIA Siracusa, 1/E CAP 90141.

Le sedi secondarie saranno site in:

Catania alla via De Caro, 104 - CAP 95126

Enna alla via Leonardo da Vinci n. 7.

Siracusa (SR) Viale Scala greca n. 282 CAP 96100

\* \* \*

29 Giugno 2021

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Allegati:**

1. Statuto
2. Ultimi 3 bilanci (2018, 2019 e 2020)